

## **Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi**

**(Legge sulle indennità parlamentari, LI)**

### **Modifica dell'8 ottobre 2004**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 18 marzo 1988<sup>3</sup> sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

*Art. 7*                   Previdenza

<sup>1</sup> Fino all'età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.

<sup>2</sup> La Confederazione versa il contributo a:

- a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; o
- b. un istituto della previdenza individuale vincolata.

<sup>3</sup> Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

<sup>4</sup> Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.

<sup>5</sup> L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

1   FF **2004** 1287

2   FF **2004** 1297

3   RS **171.21**

4   RS **831.40**

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004<sup>5</sup>

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

<sup>5</sup> FF 2004 4817